

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1202 del 09/03/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LUCKY & JOHN S.N.C. DI SPISNI GIANLUCA E DROGO IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1176 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 18375/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LUCKY & JOHN SNC DI SPISNI GIANLUCA E DROGO"** - **Bagnolo in Piano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"LUCKY & JOHN SNC DI SPISNI GIANLUCA E DROGO"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Bagnolo in Piano – Viale Europa n.2/B** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **autolavaggio** acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/2016/6017** del **07/06/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio acquisita con prot. n. PGRE/2017/1910 in data 21/02/2017;

Visto il nulla osta dell'Unione Terra di Mezzo relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale acquisito con prot.n. PGRE/2017/2436 in data 03/03/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"LUCKY & JOHN SNC DI SPISNI GIANLUCA E DROGO"** ubicato nel comune di **Bagnolo in Piano – Viale Europa n.2/B**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. gs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Dati tecnici

- Lo scarico oggetto del presente allegato (denominato in planimetria con la sigla S2) è relativo alle acque reflue industriali che si generano dall'attività di autolavaggio.
- Le acque reflue sopra citate sono trattate da un impianto dimensionato per portate massime orarie di 4-5 m³ costituito da:
 - vasca di sedimentazione del volume di 5m³;
 - disoleatore del volume di 2,5 m³;
 - sezione di biofiltrazione del volume di 2,03 m³.
- La ditta dichiara che l'impianto non è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto e vengono riutilizzati circa 600 m³ di acqua all'anno.
- Il corpo recettore è il fosso tombato adiacente lo stabilimento che si immette nel Canale Casaletto, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente ARPAE ed al Consorzio di Bonifica indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare dovrà essere verificato periodicamente il livello degli oli nel disoleatore.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06, i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetti di ispezione e prelievo idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
9. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, tensioattivi totali, idrocarburi totali, di cui almeno uno riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
12. La presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE per gli eventuali atti di legge.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni, con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Dati tecnici

- Lo scarico oggetto del presente allegato (indicato in planimetria con la sigla S4) è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del fabbricato adibito ad officina (con due officine separate), fruito anche dagli addetti all'autolavaggio (vengono dichiarati due addetti per l'attività).
- Il trattamento dei reflui avviene attraverso un impianto costituito da:
 - due fosse Imhoff (una per ogni autofficina con la propria linea di scarico) di capacità di 0,86 m³;
 - filtro batterico anaerobico da 2,9 m³.
- La massima capacità recettiva dell'impianto è di 4 AE, secondo il dimensionamento del filtro.
- Nella planimetria delle reti fognarie presentata è presente anche una fossa Imhoff proveniente dal servizio igienico di un locale posto vicino al lavaggio, che la ditta dichiara espressamente non essere utilizzato e lo scarico pertanto è cessato.
- Il corpo idrico recettore è il fosso stradale.

Prescrizioni

1. Gli impianti di trattamento dei reflui devono essere conformi al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto ed attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
5. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, ai sensi del D. Lgs. 152/06.
6. E' tassativamente vietato scaricare in acque superficiali reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per l'ambiente.
7. E' tassativamente vietato immettere in acque superficiali oli minerali, in particolare gli oli esausti derivanti dalla sostituzione dell'olio dei motori.
8. Nell'uso eventuale di prodotti fitosanitari o concimi per la cura del giardino devono essere adottate le opportune cautele, evitando che lo stoccaggio o l'applicazione non diano luogo a scarichi indiretti o dilavamenti in acque superficiali.

9. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
10. La presente autorizzazione è da conservarsi presso l'insediamento e da esibire in caso di controlli; è da ritenersi nulla in caso di difforme realizzazione dell'intervento rispetto ai carichi inquinanti progettualmente determinati, della rete di scarico e dei sistemi di trattamento previsti in relazione alla documentazione tecnica presentata.
11. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE per gli eventuali atti di legge.
12. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni relative allo stabilimento, opere e rete fognaria/impianti di depurazione, comunque nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta presso lo stabilimento non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.